



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,
FORESTALI e ITTICHE

Servizio biodiversità

biodiversita@regione.fvg.it
biodiversita@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 592
fax + 39 0432 555 140
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Legge regionale 9/2005, articolo 8. Contributi per la conservazione dei prati stabili. Approvazione dell'elenco dei soggetti beneficiari e delle domande non ammissibili a contributo - Anno 2023.

Il Direttore del Servizio

Vista la legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali) e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 8 il quale prevede, tra l'altro:

- al comma 2 che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo forfettario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'apposito inventario approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2007, n. 2166, come aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2022, n. 1101, e altresì che, qualora le risorse lo consentano, l'Amministrazione regionale può concedere un contributo forfettario annuo anche per attività svolte dai proprietari o conduttori finalizzate alla conservazione delle ulteriori formazioni erbacee inserite nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 1, della medesima legge regionale 9/2005;
- al comma 3 che il contributo forfettario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per unità di superficie previsto dalla disciplina comunitaria e non è cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione per i prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri;
- al comma 3 bis che i contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato;
- al comma 4 che i proprietari o conduttori presentano domanda di contributo entro il 31 marzo di ogni anno;

Visto il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 352/9 del 24 dicembre 2013;

Visto il Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea L. 51 l/1 del 22 febbraio 2019, prevedendo l'innalzamento ad Euro 25.000,00 della soglia massima di aiuti concedibile alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari;

Visto il Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 19 maggio 2020 con il quale si stabilisce che, venendo attuate con lo stesso decreto le condizioni di cui al succitato regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, a decorrere dal 6 luglio 2020, la soglia di € 20.000,00 è ulteriormente innalzata ad Euro 25.000,00;

Attesa la comunicazione di avvio del procedimento, di cui alla nota prot. n. 194168 di data 3 aprile 2023, resa ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e pubblicata sulla pagina del sito web istituzionale della Regione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della medesima legge regionale 7/2000;

Attesa l'istruttoria delle domande pervenute nel corso della quale:

- a) è stata richiesta ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale 7/2000;
- b) si è proceduto all'esperimento di appositi sopralluoghi per i casi necessitanti un puntuale accertamento tecnico, a completamento del controllo effettuato sul WEBGIS regionale EagleFVG, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 241/1990 e dell'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 7/2000;
- c) sono state operate le verifiche in ordine al rispetto del divieto di cumulo di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale 9/2005, come precisato in sede di interpretazione autentica dall'articolo 26 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), mediante il Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- d) all'esito delle verifiche di cui alle lettere b) e c), si è proceduto alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento totale o parziale della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, come dettagliate, con riguardo alle domande totalmente escluse, nell'allegato 2, recante, ai sensi dell'articolo 10 bis comma 1 della Legge 241/1990, altresì l'esplicitazione delle ragioni di mancato accoglimento delle osservazioni ricevute;

Considerato che sono stati predisposti i seguenti elenchi, secondo l'ordine cronologico di presentazione:

a) elenco delle domande, regolarmente pervenute entro i termini, totalmente o parzialmente ammissibili a contributo, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto (LR 9/2005, art. 8 – domande ammesse ai contributi per la conservazione dei prati stabili - anno 2023 – soggetti privati, imprese, associazioni ed enti religiosi);

b) elenco delle domande non ammissibili a contributo, all'esito della predetta istruttoria, o ritirate per rinuncia dell'istante, o pervenute fuori termine, di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto (LR 9/2005, art. 8 – domande non ammesse ai contributi per la conservazione dei prati stabili - anno 2023);

Ritenuto, conseguentemente, di approvare i predetti elenchi allegati quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni;

Visti il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) e il relativo regolamento, approvato con il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 (Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025);

Visto il Bilancio finanziario di gestione (BFG) 2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2022, n. 2055;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso) e successive modificazioni;

Attesa l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 79 rubricato "Servizio biodiversità";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Atteso che con deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 69, è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Biodiversità, della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, al dott. Gabriele Iacolettig a decorrere dal 1 febbraio 2021;

Decreta

1. Per quanto esposto nelle premesse sono approvati, ai sensi dall'articolo 8 della legge regionale 9/2005, quale parte integrante e sostanziale del presente decreto:

a) l'elenco delle domande, regolarmente pervenute entro i termini, totalmente o parzialmente ammissibili a contributo, di cui all'allegato 1 (LR 9/2005, art. 8 – domande ammesse ai contributi per la conservazione dei prati stabili - anno 2023 - soggetti privati, imprese, associazioni ed enti religiosi);

b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo di cui all'allegato 2 (LR 9/2005, art. 8 – domande non ammesse ai contributi per la conservazione dei prati stabili - anno 2023).

2. Alla concessione ed erogazione dei contributi si provvederà con propri successivi provvedimenti.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione dedicata.

Il direttore del Servizio biodiversità
dott. Gabriele Iacolettig
Documento informatico sottoscritto
digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005